



**COMUNE DI LODI VECCHIO**  
**Provincia di Lodi**

**SETTORE VIGILANZA E COMMERCIO**  
**Ufficio Polizia Locale**

**ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 15/06/2022**

---

**OGGETTO: DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE NEL CANALE MUZZA.**

**IL SINDACO**

**Vista** la nota prot. n. 89360 del 25/05/2022 di ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, pervenuta al protocollo dell'ente n. 6843 del 25.05.2022, ad oggetto la richiesta di emissione dell'ordinanza sindacale di divieto permanente di balneazione nei navigli e nei canali presenti nel territorio regionale e l'esposizione della relativa segnaletica.

**Considerato** che il territorio comunale è attraversato dal Canale Muzza, costituente un manufatto idraulico destinato ad uso irriguo e pertanto non balneabile.

**Ritenuto** pertanto necessario vietare con apposita ordinanza la balneazione nel Canale Muzza, allo scopo di prevenire possibili incidenti o annegamenti derivanti dall'utilizzo improprio del corso d'acqua, nel tratto di competenza di questo Comune.

**Visto** l'art. 5 del d.P.R. 470 del 08.06.1982;

**Visti** gli artt. 7 bis e l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Vista** la Legge n. 689/1981 e s.m.i.,

## ORDINA

### **Il divieto permanente di balneazione nelle acque del Canale Muzza nei tratti di competenza del Comune di Lodi Vecchio.**

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 applicate con le modalità previste dalla Legge n. 689/1981, P.M.R. € 50,00.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente e sul Portale Acque del Governo e divulgata sul territorio comunale anche mediante l'apposizione dei cartelli di divieto conformi ai simboli stabiliti dalla Commissione Europea, da apporsi in prossimità degli accessi alle zone prospicienti le acque interessate dall'ordinanza.

Spetta a chiunque osservarla e farla osservare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

## DISPONE

L'invio della presente:

- Al Comando Polizia Locale;
- alla Stazione dei Carabinieri;
- alla Questura di Lodi;
- all'ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Milano.

  
IL SINDACO  
Lino Osvaldo Felissari

